

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

Trasformazione della Associazione Padri Separati

Art. 1– Denominazione e Sede

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Costitutivo della A.P.S. con sede in BOLOGNA, Via Andrea Costa 4, (Atto costituito dal Notaio BARBARA CIACCI Repertorio N. 52556 - Raccolta N.1935, datato 8 Novembre 1991), in virtù del quale l'Assemblea Straordinaria dei soci- competente per i soli casi di scioglimento dell' Associazione e modifica dello Statuto – validamente costituita in data 27 gennaio 2024 ha regolarmente deliberato, con la maggioranza dei tre quarti degli associati, la trasformazione della già costituita Associazione Padri Separati – a mezzo atto costitutivo sopracitato datato 08.11.1991 – in Associazione Padri Separati con la nuova forma di Associazione Riconosciuta denominata “Associazione Padri Separati ETS” ed il nuovo presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le competenti autorità.

L'Associazione Padri Separati ha sede legale in Bologna, Via A. Costa 4 C.F.:91019910404

Art. 2 – Scopo

L'Associazione Padri Separati è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini culturali e di solidarietà sociale. L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità e trasparenza della struttura, elettività delle cariche associative, gratuità delle cariche sociali.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti volti ad affermare e tutelare il principio della bigenitorialità, inteso come diritto dei figli a godere della presenza, dell'affetto, delle cure, dell'educazione di entrambi i genitori, anche e soprattutto nelle situazioni di disgregazione e crisi familiare.

L'associazione si prefigge di diventare un punto di incontro tra società e istituzioni, recependo da un lato le istanze di quanti hanno problemi legati all'esercizio della responsabilità genitoriale e, dall'altro, coadiuvando le istituzioni nell'implementare politiche sociali e culturali tese ad agevolare l'esercizio effettivo di tale responsabilità.

Per mezzo di iniziative socio-educative e culturali, l'associazione intende promuovere la consapevolezza dell'equivalenza e della complementarietà dei ruoli genitoriali e dell'importanza della bigenitorialità per i bambini e per la società stessa.

Per il perseguimento di questi scopi, l'Associazione Padri Separati in particolare si propone di:

- incontrare gli associati e assisterli con servizi affidati ad esperti con comprovata qualificata esperienza in materia di diritto di famiglia e psicologia delle relazioni parentali, attivando sportelli professionali presso le sedi dell'associazione presenti sul territorio nazionale;
- tessere rapporti di collaborazione con istituzioni (locali, regionali e nazionali), enti pubblici e privati ed associazioni di professionisti che operano nel settore familiare al fine di stipulare convenzioni e predisporre protocolli di intervento che garantiscano e facilitino l'effettivo esercizio della genitorialità;

- organizzare eventi, manifestazioni e convegni su quanto afferisce alla bigenitorialità;
- pubblicare studi e ricerche inerenti lo scopo dell'associazione.

Le Aree di Interesse Generale in cui si espleta l'attività dell'Associazione Padri Separati, cosiccome individuate dall'art. 5, c.1, D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (cd Codice del Terzo Settore)

- a) Interventi e servizi sociali;
- c) Prestazioni socio-sanitarie
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- q) Alloggio sociale

L'associazione, esclusivamente per autofinanziamento e senza fine di lucro, potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente articolo valgono le disposizioni in materia dettate dal Consiglio Direttivo a mezzo la redazione ed approvazione del regolamento interno relativo all'attività sociale alle cui indicazioni si fa rinvio quale attuazione pratica del qui precisato scopo.

Art. 3 – Patrimonio ed Entrate

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del codice del Terzo settore.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi da parte dell'Amministrazione Comunale, commisurati all'importanza del servizio prestato;
- contributi dello Stato
- della Regione e degli Enti locali, anche in base alle vigenti norme in materia;
- elargizione di associati o di terzi (persone fisiche od enti); donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.

Per il conseguimento degli scopi preindicati, l'Associazione si avvarrà inoltre delle disponibilità degli stabili e delle attrezzature adeguate, regolata da Convenzioni con le Amministrazioni Comunali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai materiali, dalle attrezzature, impianti e dotazioni varie, connesse all'attività dell'Associazione stessa: dai documenti atti, pubblicazioni e quant'altro raccolto o prodotto nell'esercizio delle attività statutarie. Dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue dei soci;
- b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
- c) eventuali contributi, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- d) eventuali introiti di manifestazioni culturali e attività connesse allo scopo sociale nonché di eventuali sottoscrizioni.

Il tutto come meglio specificato dal presente art. 3 del presente statuto in merito al patrimonio della Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione Padri Separati è stabilito nel minimo di € 15000.

Art. 4 – Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 5 – Soci

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi, cittadini italiani e stranieri residenti in Italia oltre a cittadini italiani e stranieri residenti all'estero che facciano richiesta di iscrizione alla Associazione.

Art. 6 – Richiesta di iscrizione

Le richieste di iscrizione dei soggetti interessati vengono esaminate e approvate o, in caso di comprovata non idoneità del richiedente, respinte dal Consiglio Direttivo. L'ammissione dei singoli soci ordinari è deliberata e decisa, su domanda del richiedente, dal Responsabile della Sezione Locale valutando la "dignità" e/o "idoneità" del singolo richiedente.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro sessanta giorni. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il richiedente con la domanda di iscrizione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota annuale di cui all'art. 3 del presente Statuto. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 7 – Categoria dei Soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota annuale stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 8 – Diritti e doveri degli Associati

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno 15 giorni ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal precedente articolo 6, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i luoghi di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione Padri Separati entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 9 – Decadenza dei Soci

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione o mancato rinnovo dell'iscrizione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 60 giorni da tale comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione

Art. 10 – Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) Il Presidente; Vice-Presidente o più Vice-Presidente, Segretario-Tesoriere
- c) Il Consiglio Direttivo

Art. 11 – Assemblea dei Soci

L'assemblea ordinaria: a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo; b) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa; c) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa; d) approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale; e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione o in luoghi predisposti e, *qualora sia prevista la modalità di video conferenza, con indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa*". Contestualmente verrà inviata ai soci a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea può, eccezionalmente e a discrezione del Consiglio Direttivo, essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

In ogni caso non è prevista la possibilità di tenere l'Assemblea contemporaneamente con entrambe le

modalità (da remoto e in presenza)

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per:

- a) deliberare sul conto consuntivo;
- b) eleggere, ogni 4 anni, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo Direttivo o amministrativo dell'Associazione;
- c) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) su ogni argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 12 — Diritti di Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee di voto possono essere esercitati da ciascun socio anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni socio ha un solo voto e non può rappresentare più di tre associati a mezzo apposita delega.

Art. 13 — Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea aventi diritto al voto.

Per l'assemblea straordinaria che delibera le modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantire la massima diffusione. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 12.

Art. 14 — Cariche Sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione. Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1 essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 6 del presente Statuto;
- 2 non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni similari.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 15 — Consiglio Direttivo

Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno metà più uno dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del

giorno, inviata 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere anagraficamente più anziano.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea. In particolare, è compito del consiglio direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale⁴, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Art. 16 — Componenti del Consiglio Direttivo

Il Presidente è nominato dallo stesso Consiglio formato di altri almeno 6 e massimo 8 Consiglieri. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere. Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 anni. Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indica entro trenta giorni l'Assemblea per la sua sostituzione.

Il Componente del Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica. Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione. Delibera sulle domande di ammissione dei soci; fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige ed approva l'eventuale regolamento interno relativo all'attività sociale senza necessità di sottoporlo all'approvazione dell'assemblea dei soci; adotta i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività e amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera ed approva a maggioranza:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;

e) sullo scioglimento, trasformazione dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.

Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da tutti i Consiglieri presenti, o in assenza di quest'ultimo da un Segretario appositamente nominato.

Art. 17 – Il Presidente, Vice Presidente, Segretario, Cassiere

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentare in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituzioni pubbliche tutte e private. Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga delegato.

Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza; il Cassiere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Bilancio

Entro il 30 aprile di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 maggio per la definitiva approvazione. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale

Il bilancio deve essere depositato presso il Runts entro il 30 di giugno di ogni anno.

Art. 19 – Durata, Scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione del Consiglio Direttivo, convocato in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei Consiglieri in carica. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 dei Consiglieri ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 20 – Clausola Compromissoria

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea dei soci.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 21 – Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.